



**Istituto Comprensivo Statale  
VIA BOLOGNA BRESSO**  
Scuole dell'Infanzia,  
Scuole Primarie  
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**  
**pon**  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Bresso, 18/05/2020

**AGENZIA VIAGGI E VACANZE  
ALOHATOUR**

**Oggetto: voucher classi terminali contratto relativo al viaggio di istruzione in Francia (Provenza-Camargue)**

Gentile Alohatur S.R.L.,

Con riferimento alla Vostra missiva prot. n. 1626 del 7/05/2020 in cui enunciate la Vostra intenzione di non accogliere la Nostra richiesta di restituzione integrale delle somme versate in acconto, avendo già inviato i voucher, specifichiamo quanto segue:

i voucher da Voi inviatici in data 10/04/2020 non sono stati da noi accettati. Anzi con email del 29/04/2020 abbiamo rinnovato la richiesta di rimborso integrale con la motivazione che si tratta di classi terminali;

è nostra intenzione, nel rispetto della normativa appositamente definita, salvaguardare i rapporti con Voi instaurati precedentemente al 24 febbraio 2020. Vi verrà quindi dato modo di organizzare per il Nostro Istituto i viaggi che sono stati sospesi a causa del COVID-19 (potendone variare destinazione e partecipanti), trovando insieme valide alternative al fine di non pregiudicare i rapporti tra il Nostro Istituto e la Vostra Agenzia.

Tuttavia, al fine di salvaguardare gli interessi di questa Amministrazione e delle famiglie coinvolte rinnovo la richiesta di restituzione delle somme versate sul conto corrente dell'Istituto alle seguenti coordinate bancarie: **IT15G0503432621000000002041**.

Da effettuare entro 14 giorni a partire dal ricevimento di questa comunicazione.

Al fine di suffragare sul piano giuridico tale richiesta e in risposta alle Vostre osservazioni, si riportano le seguenti considerazioni:

con particolare riferimento ai contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche e alla problematica concernente il diniego di restituzione, da parte delle Agenzie di Viaggio, delle quote anticipate per viaggi di istruzione programmati in Italia e all'estero, è necessario richiamare la specifica disciplina recentemente introdotta dal **Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18** (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare giova rammentare che il legislatore, all'art. 88 bis, recante *Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*, a fronte della sospensione dei viaggi d'istruzione prevista dalle misure governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, prevede due rimedi esperibili (comma 8):

➤ il recesso unilaterale dal contratto ex art. 41, comma 4, decreto legislativo 23 maggio 2011 (*Codice del Turismo*), che attua l'art. 12, punto 1, della direttiva 2302/2015/UE sui pacchetti turistici;

la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, *ex art. 1463 c.c.*

La prima ipotesi disciplina la possibilità di **recesso** in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Al ricorrere di queste condizioni, *"il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare"*. La seconda ipotesi, prevista per i contratti con prestazioni corrispettive, consente, ad una delle due parti obbligate, di eccepire la **risoluzione contrattuale** per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Con particolare riferimento ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio da parte degli istituti scolastici occorre osservare che, a fronte della sospensione dei viaggi d'istruzione prevista dalle misure governative in materia di contenimento e gestione della emergenza sanitaria, si è verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta ad adempiere per *factum principis*. Si tratta, pertanto, di una impossibilità ad eseguire la prestazione determinata da circostanze ragionevolmente non prevedibili secondo la comune diligenza e non imputabili alla responsabilità delle parti, che rendono applicabile la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1256 c.c. Per effetto di tale risoluzione, la parte che non può più rendere la prestazione divenuta impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione né può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte (Cass., n. 17464/2003; Cass., n. 16375/2002; Cass., n. 11121/2002; Cass., n. 1037/99) e, inoltre, deve restituire la prestazione già eventualmente ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato.

In entrambi i casi, stante la peculiarità della sopravvenienza in esame, si reputa – anche tenuto conto di espresso **parere fornito in merito dall'Avvocatura Generale dello Stato** (prot. 5573 del 20/04/2020) - che gli eventuali oneri risarcitori/indennitari vadano circoscritti alla sola restituzione della prestazione già eseguita da una parte, nei limiti dell'arricchimento dell'altra, fermo restando l'insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità (anche di tipo precontrattuale) imputabile all'Amministrazione procedente.

Con riferimento al diritto alla ripetizione delle somme già versate dalle istituzioni scolastiche, anche a fronte del diniego di restituzione da parte delle Agenzie di viaggio delle quote anticipate per viaggi di istruzione programmati in Italia e all'estero occorre richiamare quanto specificamente stabilito dal citato art. 88 bis, commi 8 e 12, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare il comma 8 dispone: *"8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. **E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.**"* Al riguardo si rammenta la specifica disciplina recentemente introdotta per i viaggi e le iniziative di istruzione a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i quali è ora **sempre corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con**

**restituzione della somma versata. Al di fuori di queste ipotesi il legislatore consente il rimborso anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

Il comma 12 del citato art. 88 bis espressamente dispone che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Al fine di una completa trattazione della tematica, si richiamano alcuni recenti orientamenti del giudice di legittimità che vedono nella risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. il corollario del diritto del consumatore alla restituzione dell'intero prezzo pagato a fronte della impossibilità di realizzazione della "causa concreta" del viaggio:

- **Cass. Civ. Sez. III 24/07/2007, n. 16315**: posto che l'impossibilità dell'esecuzione nel contratto di viaggio "tutto compreso" è da valutarsi in relazione all'interesse da soddisfare del creditore turista, l'inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta (nella specie, non era stato possibile garantire relax e svago al turista, per la presenza di un'epidemia nel luogo di destinazione del viaggio).

- **Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n. 18047**: se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico "all inclusive", l'acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli "eventi imprevedibili". Si tratta della fattispecie in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti. In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 del Cc, può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte.

- **Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n. 8766**: in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.

**Considerato, inoltre, che l'ipotesi di rimborso mediante voucher espone l'amministrazione ad eventuali contenziosi onerosi con i genitori degli alunni per la restituzione delle somme anticipate, sarà nostra cura informare l'Ufficio scolastico regionale dei riscontri ricevuti da parte della vostra agenzia di viaggio, al fine di concordare le azioni più opportune da adottare nel caso di specie, ivi inclusa l'eventualità di trasmettere il tutto all'avvocatura di Stato per un'azione giudiziaria.**

Si ringrazia per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

**Il Dirigente Scolastico**  
Dott. Davide Bassani